

Trattativa diretta n. 4398051 Condizioni particolari di fornitura

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E SPECIFICHE DEI PRODOTTI OFFERTI

Per l'esecuzione delle attività di monitoraggio meteorologico in capo al Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali di Arpa Piemonte, nell'ambito della Convenzione in essere con il Dipartimento di Protezione Civile, in qualità di Centro di Competenza, approvata con Decreto del Direttore Generale n. 3 del 9.01.2024 (CUP_E59I24000100001) si rende necessario procedere all'acquisto di una stazione meteorologica portatile compatta dotata di:

- datalogger Campbell Scientific modello CR300
- tripode Campbell Scientific QST6
- sensore meteorologico multiparametrico Campbell Scientific ClimaVUE50

e comprensiva di, come da offerta n. 2024-123 MR-cr del 02/05/2024 della ditta Hortus Srl:

- garanzia standard di almeno 12 mesi sulla strumentazione e di almeno 3 anni sul datalogger;
- consegna presso la sede ARPA Piemonte di Torino (TO);
- training formativo della durata di 2 ore da effettuarsi in occasione della consegna delle apparecchiature;

Responsabile del procedimento: Dott. Filippo Richieri – Dirigente Responsabile del Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Referente per l'esecuzione del contratto: Dott. Golzio Alessio – Struttura Semplice Meteorologia, Clima e Qualità dell'aria

ART. 3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, come indicato nel preventivo trasmesso a questa Agenzia (offerta n. 2024-123 MR-cr del 02/05/2024 della ditta Hortus Srl)

ART. 4 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La Ditta dovrà provvedere alla consegna della fornitura entro e non oltre i **90 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia del contratto** (da intendersi come data di caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA), presso le sedi di Arpa Piemonte, come sotto precisato:

Magazzini riceventi	Indirizzi	Orario Apertura Escluso il sabato e giorni festivi
Torino (TO)	Via Pio VII, 9, 10135 - Torino (NO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.

La consegna non costituirà accettazione della strumentazione per la quale si rimanda all'esito positivo del collaudo tecnico funzionale dell'apparecchiatura.

Il collaudo tecnico funzionale sarà effettuato da personale di Arpa Piemonte – Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali.

Al termine della procedura verrà redatto un apposito verbale di verifica di conformità delle operazioni di collaudo. Nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna, della verifica della presenza di quanto previsto nell'offerta e del regolare funzionamento e trasmissione dati. A seguito della trasmissione del verbale, attestante la conclusione positiva delle operazioni di collaudo, il fornitore potrà procedere all'emissione della fattura.

In caso di consegna in una sede diversa da quella di destinazione, Arpa Piemonte comunicherà l'accaduto all'Aggiudicatario il quale è tenuto a ritirare i beni e consegnarli nella corretta sede di destinazione. In questo caso i termini di consegna precedentemente previsti verranno calcolati come segue: giorni trascorsi dalla data di efficacia del contratto al giorno di consegna presso la sede diversa da quella di destinazione a questi si sommano i giorni decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della PEC fino al giorno dell'avvenuta consegna presso la sede corretta.

Arpa potrà provvedere autonomamente al ritiro dei beni dalla sede sbagliata ed alla consegna presso quella prevista nella "lista di fornitura e sedi di consegna" previa comunicazione in tal senso all'Aggiudicatario.

Il documento di trasporto dovrà contenere:

- il numero della **trattativa**;
- codice CIG
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell'Agenzia;

L'accettazione da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 5 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Controllo preliminare amministrativo

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

Controllo preliminare tecnico

La verifica tecnica sulla tipologia, qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale tecnico incaricato del Laboratorio entro 30 giorni dalla consegna.

Controllo tecnico di qualità

Di norma quanto acquistato non viene immediatamente utilizzato, pertanto l'Agenzia si riserva un ulteriore periodo di tempo, che non può eccedere i 365 giorni, per verificare che la qualità del prodotto offerto sia conforme a quanto prospettato in fase di gara.

Tale controllo è da considerarsi "termine per l'accertamento tecnico della conformità della merce".

La merce non accettata per non conformità riscontrata resterà a disposizione della Ditta affidataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 10 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione della penali previste all'art. 8 delle presenti condizioni particolari di fornitura.

ART. 6 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito della fornitura dei beni.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- 1) *il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K*
- 2) *il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)*
- 3) *il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.*
- 4) *il numero della **trattativa***
- 5) *il numero e la data del D.D.T*
- 6) **L'indicazione della struttura competente alla liquidazione la quale deve corrispondere alla sede di consegna come di seguito indicato:**

<u>Sede di consegna</u>	<u>Indirizzo</u>	<u>Struttura liquidante</u>
Torino (NO) Riferimento per consegna merce: Dott. Golzio Alessio – Struttura Semplice Meteorologia, Clima e Qualità dell'aria - 011/19680277 - alesgolz@arpa.piemonte.it	Via Pio VII, 9, 10135 - Torino (NO)	Struttura liquidante Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali di Torino (TO)

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati nonché eventuali errori relativi all'importo fatturato comporta la non accettazione della fattura disponibile sul Sistema di interscambio. In questo caso la ditta dovrà provvedere all'emissione di una nuova fattura corretta

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014)

Applicazione ad Arpa Piemonte delle norme relative al c.d. "Split Payment" (art. 17 ter. D.P.R. 633/72) in seguito all'adozione del D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017

Pertanto, le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare l'annotazione "scissione pagamenti" e/o il riferimento all'applicazione dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K

La liquidazione delle fatture avverrà previa positivo controllo preliminare tecnico, come definito dal precedente art. 5.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d'appalto e alle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte: www.arpa.piemonte.it/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione-1/pagamenti-dellamministrazione_

ART. 7 – PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto all'art. 4, la Ditta affidataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (importo contrattuale iva esclusa) per ogni giorno di ritardo.

La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione degli stessi nei termini previsti sarà considerata "mancata consegna" e si procederà all'applicazione delle penali nella misura indicata dal precedente capoverso.

Qualora il periodo residuale di validità dei prodotti sia inferiore al termine previsto dall'art. 1 ne sarà data comunicazione all'Aggiudicatario il quale entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione è tenuto a ritirare i prodotti consegnati ed a consegnare i nuovi prodotti. Il mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione di una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (importo contrattuale iva esclusa) per ogni giorno di ritardo.

Metodologia di contestazione delle penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati alla Ditta affidataria per iscritto tramite PEC. La Ditta affidataria dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di trasmissione della PEC. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

L'ammontare delle penali è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia.

ART. 8 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Arpa Piemonte potrà recedere o risolvere il contratto alle condizioni e secondo le prescrizioni degli articoli 122, 123 e 124 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 – NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni particolari di fornitura, si farà riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 36/2023 ed alla normativa vigente in materia.

ART. 10 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 12 – CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

ART. 13 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

1. "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
2. "L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2023-2025 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/disposizioni-general-1/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2023-2025>" e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
4. L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."

II DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA SEMPLICE
ACQUISTI BENI E SERVIZI
(Dott. MASSIMO BOASSO)